

### Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2010	Numero: 11579	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

### Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

### Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	Penale sia detentiva che pecuniaria	<input checked="" type="checkbox"/> Pena non specificata
<b>Concorso di colpa del soggetto leso:</b> no				
<b>Risarcimento alla costituita parte civile:</b> si				
Altro:				
<b>Quantum:</b> non specificato				
<b>Gradi precedenti</b>				
<p><b>1° Grado:</b> Il Tribunale di Palermo, con sentenza 30 marzo 2005, ha condannato S.L. (coordinatore per l'esecuzione dei lavori) e G. V. (datore di lavoro) alle pene ritenute di giustizia (previa concessione delle attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata aggravante) per il delitto di omicidio colposo in danno di C.A. deceduto in (OMISSIS) a seguito di un infortunio sul lavoro. Con la medesima sentenza è stato assolto P.M. (direttore dei lavori).</p> <p><b>2° Grado:</b> La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza 25 giugno 2007, conferma parzialmente la sentenza di primo grado. Ha infatti assolto S.V. dal reato indicato con la formula "perchè il fatto non costituisce reato" mentre ha confermato la penale responsabilità di G.V. ritenendo però l'esistenza, ai fini dell'azione civile, di un concorso di colpa della persona offesa pari al 45 %. La Corte di merito ha invece ritenuto di escludere la colpa di S.V. pur riconfermando l'esistenza della sua posizione di garanzia.</p>				
<b>Precedente giudizio di Cassazione:</b> no				
<b>Corte di Appello in sede di rinvio:</b> no				

### Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
<b>Tipo di evento:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
<b>Tipo di infortunio:</b>	lesioni	<input checked="" type="checkbox"/> Morte		

### Fattispecie

Mentre tentava di passare dal ponteggio al castelletto - installati per lavori di rifacimento di una facciata e situati su piani diversi- precipitava a causa di uno spazio vuoto, e privo di tavole. Il ponteggio era inoltre privo di doppio parapetto e di tavola fermapiede.
--

### Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: no				

### Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

### Principio di diritto

Ai fini penali il concorso di colpa della persona offesa può avere rilievo sulla determinazione della pena (ai sensi dell'art. 133 c.p.p., comma 1, n. 3) ma, nel nostro caso, la statuizione sulla pena (peraltro applicata nel minimo) non ha formato oggetto del ricorso dell'imputato. Per quanto riguarda invece il rilievo del problema ai fini del risarcimento del danno cagionato dall'imputato deve osservarsi che il concorso di colpa del lavoratore non è ipotizzabile in ogni caso in cui egli
--

abbia tenuto, nell'esecuzione dei compiti assegnatigli, una condotta colposa che abbia avuto efficacia causale sull'evento dannoso verificatosi in suo danno. La funzione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro non è infatti solo quella di evitare condizioni e modalità produttive pericolose per la salute del lavoratore sulle quali il medesimo non può interferire (per es. le esposizioni nocive nei luoghi di lavoro o situazioni insidiose non conoscibili dal dipendente) ma molto spesso anche quella di evitare le conseguenze degli errori commessi dai lavoratori e dovuti alle più svariate ragioni (inesperienza, negligenza, eccessiva sicurezza, disattenzione ecc.). Non appare dunque giuridicamente configurabile un concorso di colpa del lavoratore nel caso di violazione, da parte di altre persone, di norme espressamente dirette a prevenire proprio le conseguenze di tali comportamenti colposi del lavoratore. Non v'è concorso di colpa se il lavoratore che presta la sua attività in altezza - e non è stato munito delle cinture di sicurezza - pone un piede in fallo per disattenzione; o nel caso in cui, sempre per disattenzione (quindi per una condotta negligente) viene a contatto con un meccanismo in movimento non protetto e in tutti i casi consimili nei quali la funzione della regola cautelare è diretta a prevenire proprio le conseguenze di tali condotte negligenti (o anche imprudenti o imperite). In tutti questi casi la norma di prevenzione è stata formata proprio con l'ulteriore finalità di evitare le conseguenze delle condotte negligenti o imprudenti dei lavoratori; condotte che dunque non possono avere efficacia parzialmente scusante, sia pure ai soli fini civilistici, su chi era tenuto a garantire la sicurezza. E ciò anche se il lavoratore abbia acconsentito a prestare la sua attività in situazione di pericolo, in considerazione dell'indisponibilità del diritto alla salute. Ma poichè gli obblighi di prevenzione gravano anche sui lavoratori (D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 6; D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 20) il concorso di colpa del lavoratore, pur in presenza di una condotta colposa dei soggetti che dovevano garantirne la sicurezza, non può certamente essere escluso. Si tratta dunque di stabilire i limiti di questa responsabilità concorrente e questi limiti possono essere individuati nei casi in cui ci si trovi in presenza non solo di una condotta negligente o imprudente del lavoratore che, pur non potendo essere considerata abnorme (perchè prevedibile e rientrante nelle sue mansioni), consenta di affermare che questi abbia travalicato dalla mera esecuzione delle mansioni affidategli. Per esempio si può pensare ai casi in cui l'infortunato abbia volontariamente trasgredito alle disposizioni del datore di lavoro, o abbia adottato di sua iniziativa modalità pericolose di esecuzione del lavoro. In tali casi potrà affermarsi, ai fini civilistici che interessano, l'eventuale suo concorso di colpa.

#### **Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)**

Rigetto del ricorso	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Ricorso inammissibile
Annullamento:	<i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i> <span style="float: right;"><i>con rinvio ai soli fini civili</i></span>
<b>Dispositivo:</b> Dichiara inammissibile il ricorso dell'imputato G. che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende nonchè a rifondere alle parti civili le spese di questo giudizio che liquida in Euro 3.500,00 oltre accessori come per legge. Rigetta il ricorso delle parti civili nei confronti dell'imputato S.L. e annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al concorso di colpa che elimina.		

#### **Note**

Nel caso in esame il lavoratore si è limitato ad eseguire il compito affidatogli scegliendo una modalità pericolosa per raggiungere il punto nel quale poteva operare per la pitturazione dei frontalini. Non era dunque ipotizzabile una colpa del lavoratore che non aveva l'obbligo di osservare una specifica disposizione impartitagli dal datore di lavoro e, tanto meno, di predisporre le misure di prevenzione ma quello di osservare le cautele predisposte dal datore di lavoro il quale non aveva a tale obbligo adempiuto. Nè può dirsi che il lavoratore abbia trasgredito alle disposizioni impartitegli perchè egli si è limitato ad eseguire i compiti assegnatigli con le modalità prescritte.

**I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.**